



# ***COMUNE DI MANERBA DEL GARDA***

Provincia di Brescia

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° 37 del 27 novembre 2009)  
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 81 del 28 dicembre 2010)  
(modificato con deliberazione di Consiglio comunale n° 40 del 19 novembre 2013)

## **Art. 1 - Istituzione della tassa.**

1. Il comune svolge, in regime di privativa, il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni nelle zone del territorio comunale, individuate ai sensi del successivo articolo 2.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi, assimilati a quelli urbani, avviati allo smaltimento nelle forme di cui all'articolo 113 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
3. Per lo svolgimento del servizio è dovuta una tassa da applicare in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento nonché del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

## **Art. 2 - Attivazione del servizio.**

1. Per quanto attiene ai limiti delle zone in cui il servizio viene espletato, la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, le distanze massime di collocazione dei contenitori, nonché delle relative capacità minime da assicurare in relazione all'entità e tipologia dei rifiuti da smaltire e alla frequenza della raccolta, per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia al regolamento del servizio di nettezza urbana, adottato dal comune ai sensi dell'art. 198, comma 2, del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. Per i locali e le aree situati fuori dalle zone di cui al precedente comma 1, in cui la raccolta dei rifiuti solidi urbani ed assimilati viene effettuata in regime di privativa, e fino ad una distanza di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato, la tassa è dovuta nella misura del 40 per cento della tariffa. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza, senza computarsi le frazioni inferiori a metri cento.
3. La distanza indicata al comma 2 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 4.
4. Se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona ove sono situati i locali o le aree a disposizione dell'utente o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, relative alle distanze e capacità dei contenitori e alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta al 40 per cento a seguito di deliberazione della Giunta comunale che attesti tali irregolarità.
5. Nelle zone esterne al centro abitato in cui lo svolgimento del normale servizio di raccolta dei rifiuti interni e equiparati sia limitato, con apposita deliberazione della Giunta comunale, a determinati periodi stagionali, il tributo è dovuto in proporzione al periodo di esercizio del servizio e sulla

base alle tariffe annuali vigenti, senza applicazione di alcuna riduzione; il tributo è comunque dovuto nella misura massima del 40 per cento.

6. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo. Qualora tuttavia il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente secondo le norme e prescrizioni sanitarie nazionali, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, in base a domanda documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione, previa deliberazione della Giunta comunale che attesti la predetta situazione e fermo restando il limite massimo di riduzione previsto dal comma 4.

### **Art. 3 - Gettito e costo del servizio.**

1. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui all'art. 1, nè può essere inferiore ai limiti contemplati dall'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dalle disposizioni di legge ivi richiamate. Nel gettito, determinato sulla base del criterio di competenza economica, non rientrano le addizionali, le sanzioni, gli interessi moratori e le entrate riferite ad esercizi diversi da quello di competenza. L'eventuale eccedenza di gettito è computata in diminuzione del tributo da iscriversi a ruolo per l'anno successivo.
2. La determinazione del costo di esercizio di cui al comma 1, è effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 61 del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, così come modificato dall'art. 3, commi 39 e 68, lettera a) della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. Il Comune, nella determinazione delle tariffe, è tenuto, con il gettito della tassa, alla massima copertura dei costi del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani consentita dalla legge, senza abbattimento del costo per lo spazzamento stradale, così come consentito dal comma 7 dell'art. 1 del decreto legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito nella legge 28 febbraio 2001, n. 26.

### **Art. 4 - Presupposto della tassa ed esclusioni.**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 1 e 2, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 4.
2. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza la tassa è dovuta anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al

- fabbricato.
3. La tassa è dovuta per la mera utilizzabilità dei locali, a nulla rilevando la mancata produzione di rifiuti urbani, salvo che la non utilizzabilità delle superfici assoggettabili alla tassa sia documentata dal detentore e riscontrabile da elementi oggettivi e certi. Si considerano utilizzabili i locali allacciati alle utenze, ancorché siano chiusi e vuoti. Pur in assenza di tali utenze, la tassa è dovuta ove i locali siano comunque utilizzati.
  4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali pericolosi o comunque non assimilati dal Comune per qualità o per quantità a quelli urbani, purchè:
    - a) al loro smaltimento siano tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
    - b) la relativa produzione sia prevalente o comunque rilevante rispetto a quella relativa ai rifiuti speciali assimilati dal comune a quelli urbani;
  - c) sia dimostrata dal contribuente la relativa produzione attraverso la documentazione imposta dalla normativa ecologica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
  5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri, a condizione che tali rifiuti siano ivi prodotti e comunque assolutamente prevalenti rispetto ai rifiuti speciali non pericolosi che il Comune abbia assimilato a quelli urbani.
  6. La tassa si applica anche agli immobili occupati o detenuti dal Comune, secondo le tariffe attribuibili in relazione all'attività svolta nei locali o nelle aree tassabili dal medesimo detenute a qualsiasi titolo.
  7. Non sono soggette a tassazione le aree scoperte adibite a verde, nonché le aree scoperte pertinenziali od accessorie di locali tassabili. Sono tuttavia tassabili le aree scoperte strumentali ad un'attività imprenditoriale ed utilizzate, pertanto, ai fini dell'attività economica.
  8. Non sono parimenti soggette a tassazione i locali e le aree scoperte ad uso condominiale cui all'articolo 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

#### **Art. 5 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 4 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed

- aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
3. Per i locali concessi in locazione, comodato o comunque in uso per altro titolo di natura personale, è tenuto al pagamento della tassa il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento, con diritto di rivalsa nei confronti dei detentori delle unità immobiliari, ove si tratti di contratti di breve durata.
  4. Ai sensi del comma 3, si considerano di breve durata i contratti stipulati per esigenze transitorie o per un periodo inferiore a quello minimo previsto dalle leggi in materia di locazione di immobili urbani e, in ogni caso, i contratti di durata inferiore o pari all'anno.

#### **Art. 6 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore con le modalità di cui all'art. 5, comma 3.
3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive qualora, alternativamente:
  - a) l'utente che abbia prodotto denuncia di cessazione dimostri, nei modi stabiliti dall'art. 4, comma 3, di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree;
  - b) la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa, le variazioni delle condizioni di tassabilità, diverse da quelle previste dal successivo articolo 8, imputabili al cambio di destinazione d'uso o all'aumento o alla diminuzione della superficie tassabile – ivi comprese le variazioni della superficie tassabile conseguenti all'accoglimento delle istanze dei contribuenti rivolte ad ottenere l'applicazione delle esclusioni dalla tassa contemplate dal precedente art. 4 – nonchè quelle ascrivibili a errori materiali dei contribuenti, producono i loro effetti:
  - a) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni stesse, se di tratta di variazioni che comportano un aumento della tassa;
  - b) dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui il con-

tributente ha presentato all'Ufficio tributi la denuncia di variazione, se si tratta di variazioni che comportano una diminuzione del tributo.

#### **Art. 7 - Commisurazione e tariffe.**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento.
2. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto ed entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.
3. Qualora i locali e le aree da assoggettare al tributo non si identifichino, in base alla loro destinazione d'uso, con la classificazione in categorie contenuta nel presente regolamento, la tassa è calcolata applicando la tariffa della categoria recante voci d'uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

#### **Art. 8 - Tariffe per particolari condizioni di uso.**

1. La tariffa unitaria è ridotta di 1/3 (un terzo) nel caso di abitazioni con unico occupante, pensionato, ivi residente che abbia compiuto sessantacinque anni al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
2. La riduzione tariffaria di cui al precedente comma è applicata sulla base degli elementi e dei dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, nonché delle informazioni desumibili dai registri anagrafici, e decorre dall'anno successivo a quello in cui il contribuente ha presentato la relativa denuncia, con facoltà di provvedervi d'ufficio ove emerga comunque la sussistenza dei presupposti di applicazione della riduzione.
3. Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 18.

#### **Art. 9 - Agevolazioni.**

1. E' consentito il rimborso parziale della tassa a favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti:
  - a) dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico-organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pub-

blico;

- b) ovvero, siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo alle entrate di cui all'art. 61, comma 3, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

A tal fine la Giunta comunale stabilisce le modalità e i termini di presentazione delle domande da parte degli utenti interessati al rimborso e provvede alla quantificazione delle somme da rimborsare, nei limiti dell'apposito stanziamento di bilancio.

- 2. Le esenzioni e le riduzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio con autorizzazione di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui l'iscrizione predetta si riferisce.

### **Art. 10 - Classificazione dei locali e delle aree.**

- 1. Per l'applicazione della tassa i locali e le aree sono classificati secondo le seguenti categorie:
  - 1) musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto;
  - 2) cinematografi e teatri;
  - 3) autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta;
  - 4) campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi;
  - 5) stabilimenti balneari;
  - 6) esposizioni, autosaloni;
  - 7) alberghi con ristorante;
  - 8) alberghi senza ristorante;
  - 9) case di cura e riposo;
  - 10) ospedali;
  - 11) uffici, agenzie, studi professionali;
  - 12) banche ed istituti di credito;
  - 13) negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli;
  - 14) edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze;
  - 15) negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato;
  - 16) banchi di mercato beni durevoli;
  - 17) attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista;
  - 18) attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista;
  - 19) carrozzeria, autofficina, elettrauto;
  - 20) attività industriali con capannoni di produzione;
  - 21) attività artigianali di produzione beni specifici;
  - 22) ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub;
  - 23) mense, birrerie, amburgherie
  - 24) bar, caffè, pasticceria;
  - 25) supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari;

- 26) plurilicenze alimentari e/o miste;
  - 27) ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio;
  - 28) ipermercati di generi misti;
  - 29) banchi di mercato generi alimentari;
  - 30) discoteche, night club;
  - 31) depositi agricoli, stalle, fienili e locali di utilizzo simile;
  - 32) aree scoperte delle attività di rimessaggio nautico;
  - 33) aree adibite a porto;
  - 34) abitazioni.
2. Ad ogni categoria corrisponde un'unica tariffa in relazione all'attività esercitata dal soggetto passivo nei locali o nelle aree oggetto di imposizione.
  3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata
  4. Per i locali e le aree diversi da quelli ad uso di abitazione, quali gli uffici, gli spogliatoi, le mense aziendali, i depositi e simili, che risultano collegati sia funzionalmente che strutturalmente ai locali e alle aree adibite all'esercizio di un'attività produttiva, la tassa è calcolata applicando all'intero insediamento la tariffa prevista per detta attività.
  5. Se in un unico insediamento si svolgono due o più attività economiche o comunque di diversa ed autonoma destinazione, anche se gestite da un unico soggetto, la tassa è calcolata applicando a ciascuna di dette attività la corrispondente voce di tariffa. Le parti di uso comune sono imputate all'attività prevalente, da individuarsi in base alla quantità dei rifiuti prodotti nell'insediamento.
  6. La Giunta Comunale, in ragione della peculiarità dell'attività di rimessaggio di imbarcazioni, roulotte e simili, può, con la delibera di cui all'art. 11, prevedere una sottocategoria tariffaria alla quale assoggettare le aree scoperte operative destinate a tale attività.

#### **Art. 11 - Deliberazione di tariffa.**

1. Entro il termine legale di approvazione del bilancio preventivo, il Comune, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione di cui agli artt. 7 e 10, delibera le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente.

#### **Art. 12 - Denunce.**

1. I soggetti di cui all'art. 6 devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione,



- denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune. La denuncia è redatta sugli appositi modelli predisposti dall'Ufficio tributi e dallo stesso messi a disposizione degli utenti presso il medesimo ufficio nonché gli altri uffici comunali.
2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate. In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare, nelle medesime forme, ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggior ammontare della tassa o comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia.
  3. La denuncia, originaria o di variazione, deve riportare l'indicazione:
    - a) del codice fiscale, delle generalità delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, che occupano o detengono l'immobile di residenza o l'abitazione principale ovvero dimorano nell'immobile a disposizione, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza;
    - b) qualora l'immobile sia occupato o detenuto da un ente, del codice fiscale, della denominazione e relativo scopo sociale o istituzionale dell'ente, istituto, associazione, società od altra organizzazione, nonché della loro sede principale, legale o effettiva, e del codice fiscale e delle generalità delle persone che ne hanno la rappresentanza e l'amministrazione;
    - c) dell'ubicazione, superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati, delle loro ripartizioni interne e degli estremi catastali che li identificano;
    - d) della data di inizio, di variazione o di cessazione dell'occupazione o detenzione.
  4. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
  5. L'Ufficio tributi deve rilasciare ricevuta della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.
  6. Gli altri uffici comunali, in occasione del rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, invitano l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di presentazione della denuncia di cui al comma 1 da parte dell'utente stesso, anche in assenza di detto invito. I predetti uffici devono comunicare, con cadenza periodica, l'elenco dei provvedimenti dai quali possano derivare variazioni che interessino i contribuenti della tassa rifiuti.
  7. L'ufficio anagrafe non può dar corso ad iscrizioni o modifiche nei registri anagrafici qualora non vi sia il visto dell'ufficio tributi che attesti la registrazione negli elenchi dei contribuenti per la tassa rifiuti del soggetto richiedente l'iscrizione anagrafica.

### **Art. 13 - Accertamento.**

1. L'attività di accertamento viene svolta nel rispetto dell'articolo 71 del de-

- creto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.
2. Ai fini del potenziamento dell'azione di accertamento, il Comune, nel rispetto della normativa disciplinante le modalità di concessione stabilite dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in quanto applicabili, ove non sia in grado di provvedere autonomamente, può stipulare apposite convenzioni con soggetti privati o pubblici per l'individuazione delle superfici in tutto o in parte sottratte a tassazione. Il relativo capitolato deve contenere l'indicazione dei criteri e delle modalità di rilevazione della materia imponibile nonché dei requisiti di capacità ed affidabilità del personale impiegato dal contraente.

#### **Art. 14 - Riscossione.**

1. L'importo del tributo, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base dei ruoli dell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 13, comma 1, è riscosso a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 17 in ruoli od in elenchi da formare e consegnare all'esattore od al Tesoriere del Comune, a pena di decadenza, entro i termini di legge.
2. Gli importi di cui al comma 1 sono riscossi in due rate bimestrali consecutive. Su istanza del contribuente, il funzionario responsabile può concedere, per gravi motivi, la ripartizione fino a otto rate del carico tributario. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto negli elenchi è riscuotibile in unica soluzione. Sulle somme il cui pagamento è differito rispetto all'ultima rata di normale scadenza si applicano gli interessi stabiliti dalla legge.
3. E' fatta salva la facoltà del Comune di procedere, congiuntamente o disgiuntamente a quella esattoriale, alla riscossione anche non coattiva mediante versamenti diretti o su apposito conto corrente postale intestato al tesoriere del Comune o nelle altre forme consentite dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446.
4. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo della pretesa tributaria risulta inferiore ad euro 10,33.

#### **Art. 15 – Rimborsi**

1. Il contribuente può chiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine stabilito dalla legge.
2. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura legale.
3. Non si fa luogo a rimborso ove l'importo non risulti superiore ad euro 10,33.

#### **Art. 16 - Poteri del comune.**

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto del contribuente, ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accerta-

mento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all'articolo 71, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il settore tributi può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici, anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti del settore tributi ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell'articolo 71 comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, muniti di autorizzazione del Sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvo i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'articolo 2729 del codice civile.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, può richiedere all'amministratore del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile ed al responsabile del pagamento della tassa di cui all'art. 5 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.

#### **Art. 17 - Funzionario responsabile.**

1. La Giunta comunale designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il Comune comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'Economia e delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla nomina.

#### **Art. 18 - Sanzioni e interessi**

1. I tempi e i modi dell'attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni sono effettuati come stabilito dalla legge.
2. Gli interessi moratori sono determinati applicando il tasso di interesse le-

gale.

### **Art. 19 - Tassa giornaliera di smaltimento.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 180 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.
2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata di un importo percentuale del 50 per cento.
3. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.
4. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuare, contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, all'atto dell'occupazione.
5. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente a sanzioni, interessi ed accessori.
6. Con riferimento alle fattispecie previste dal presente articolo, si applicano le riduzioni e le agevolazioni di cui ai precedenti articoli 8 e 9.
7. Non si fa luogo al pagamento della tassa quando l'importo del prelievo complessivo, comprensivo della tassa occupazione temporanea, risulti inferiore ad Euro 4,00.

### **Art. 20 - Rinvio ad altre disposizioni di legge e di regolamento.**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni, nonché alle norme di legge ivi richiamate e, per quanto concerne i procedimenti sanzionatori, le norme contenute nei decreti legislativi 18 dicembre 1997, nn. 471, 472, 473 e successive modificazioni, nonché alle altre disposizioni contenute nei regolamenti del Comune.

### **Art. 21 - Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010. Da tale data cessa di avere efficacia l'attuale regolamento per l'applicazione della tassa smaltimento rifiuti urbani interni approvato con deliberazione consiliare n° 54 del 30 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni.

